

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 305 - 15125 / 2018

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI VILLAR DORA - VARIANTE PARZIALE N. 16 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Considerato che con Decreto n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018 la Sindaca Metropolitana ha provveduto alla revisione delle deleghe di funzioni amministrative del Vicesindaco integrandole di una nuova delega relativa all'"ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela fauna e flora, parchi ed aree protette," trattenendo invece a sé quella del "bilancio";

Premesso che per il Comune di Villar Dora:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 24-26206 del 05/07/1993, successivamente modificato con la Variante strutturale approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 43-25228 del 05/08/1998, nonché con la Variante strutturale n. 12 e di adeguamento al P.A.I. approvata ai sensi della L.R. 1/2007 con la Deliberazione C.C. n. 36 del 20/12/2017 (BURP n. 3 del 18/01/2018);
- ha approvato quindici Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 s.m.i.;

- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 24 del 30 aprile 2018, il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 16 al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 21/05/2018 (pervenuto il 06 giugno 2018), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal settimo comma del citato art. 17;
(Prat. n. VP_013/2018);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.827 abitanti nel 1971, 1.966 abitanti nel 1981, 2.151 abitanti nel 1991, 2.718 abitanti nel 2001 e 2.951 al 2011, dati che confermano un trend demografico in costante incremento;
- superficie territoriale di 571 ettari, così ripartiti: 308 di pianura (pari a circa il 54 % del territorio comunale) e 263 di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 209 ettari con pendenze inferiori al 5%, 163 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 198 ettari con pendenze superiori al 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 187,8 ettari rientrano nella Classe II[^]. E' altresì interessato su una superficie di 250,3 ettari da "Aree boscate" (pari a circa il 44% del territorio comunale);
- è compreso nella Zona omogenea 6 "*Valli Susa e Sangone*" ai sensi dell'art. 27 dello Statuto metropolitano;
- è compreso nell'Ambito 20 di approfondimento sovracomunale della "*Bassa Val Susa e Val Chisone*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- non è interessato da alcun ambito produttivo individuato dal PTC2;
- è classificato tra i Centri storici di tipo *D*, di interesse provinciale;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - . è attraversato dall'Autostrada A32 Torino-Frejus e dalle SP 024 del Monginevro, SP 197 del colle del Lys, SP 198 di Villar Dora;
 - . è attraversato da 01. km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - . è attraversato dalle acque pubbliche del Torrente Dora Riparia e Valle del Gran Miol;
 - . i dati sul dissesto idrogeologico indicano frane areali per 33,9 ettari, dissesti areali per 9,5 ettari;
 - . il P.A.I. evidenzia una superficie pari a ettari 67,4 in fascia A, B e C;
 - . è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 2/02/1974 ed in classe 3 dalla D.G.R. 19 gennaio 2010, n. 11-13058;
- tutela ambientale e paesaggistica:

- . fasce perfluviali: 49,7 ettari; corridoi di connessione ecologica: 21,3 ettari;
- . è interessato da aree di cui si propone la tutela paesaggistica per 96,8 ettari;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 24 del 30/04/2018 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- correzioni e integrazioni cartografiche e normative di limitata entità, riscontrate nella trasposizione dei contenuti della Variante strutturale n. 12 al P.R.G.C., approvata ai sensi della L.R. 1/2007, con D.C.C. n. 36 del 20/12/2017, divenuta efficace dal 18 gennaio 2018 (BURP n. 3/2018):
 - . integrazione fascia di rispetto stradale di via Borgionera;
 - . correzione area a vincolo idrogeologico di via Rocca Sella;
 - . correzioni dei simboli letterali nella legenda di alcune aree normative nelle Borgate Suppo e Richetto;
 - . correzione di imprecisioni ed errori materiali per le Zone urbanistiche ZCa1, S1, SP1;
 - . precisazioni degli interventi ammessi nell'area sportiva SP1 e sugli edifici esistenti all'interno della fascia di vincolo cimiteriale FC, nel rispetto dell'art. 27 della L.R. 56/77;
 - . modificazione cartografica della rotatoria in corrispondenza dell'intersezione tra via Circonvallazione e le vie Pellissere e Cerrone, condivisa con il competente Servizio della Città Metropolitana;

Alla Variante risultano allegati:

- la verifica di assoggettabilità al procedimento di VAS;
- la verifica di compatibilità acustica;

verificato che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 s.m.i., la *Relazione Illustrativa* allegata alla deliberazione C.C. n. 24/2018 di adozione della Variante **reca le seguenti attestazioni:**

- dichiarazione circa la sussistenza del rispetto dei limiti e dei caratteri della Variante adottata;
- l'attestazione della sussistenza "*delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale [...] nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f)*";
- **non contiene** l'indicazione sul rispetto di tutti i parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, dalla **a)** alla lettera **h)**: quanto rilevato dovrà essere riportato nella deliberazione di approvazione della Variante in oggetto;

dato atto che la D.C.C. n. 24/2018 di adozione contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, così come elencate al comma 9 del citato articolo 17 della L.R. 56/77;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.C.R. 03 ottobre 2017, n. 233-35836 " *Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).*" ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia che non sono applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **20 luglio 2018**;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: " *contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata*

alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati.....”

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *”Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 18/06/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. ai sensi** del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto preliminare della Variante parziale n. 16 al P.R.G.C. del Comune di Villar Dora, adottato con deliberazione C.C. n. 24 del 30 aprile 2018, **non presenta incompatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento “PTC2”**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del “PTC2” immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5 dell'articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”* e del comma 2 dell'articolo 50 *“Difesa del suolo”*;
- 2. di dare atto** che sono formulati i seguenti rilievi formali:
ai fini della piena qualificazione di *“Variante Parziale”*, ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/1977, il provvedimento di approvazione dovrà dichiarare:

- che sono rispettate tutte le condizioni stabilite dalla lettera *a*) alla lettera *h*) di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- 3. **di trasmettere** al Comune di Villar Dora il presente Decreto per i successivi provvedimenti di sua competenza;
- 4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 29/06/2018

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato a Bilancio, Personale, Organizzazione, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa del suolo,
Assistenza Enti locali, Partecipate.
(Marco Marocco)